

N. 38

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETERLINI e PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica, per trasferimento di residenza, dei soggiornanti in istituti di ricovero o di cura nelle province autonome di Trento e di Bolzano XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Molte persone anziane e disabili, prive di nucleo familiare o la cui famiglia non sia più in grado di provvedere a cure e assistenza adeguate, si recano sovente presso strutture di accoglienza, che possono essere istituti di cura, case di riposo o residenze sanitarie assistenziali (RSA). Per tali categorie di persone si pone spesso il problema relativo al mantenimento o meno della propria residenza, qualora le strutture di accoglienza siano ubicate in altri comuni.

La normativa attuale prevede che, se si tratta di istituto di cura, l'accoglienza non determina, né a richiesta dell'interessato, né d'ufficio, alcun trasferimento di residenza, se non sono decorsi due anni dall'allontanamento dell'abitazione ordinaria (articolo 8, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 maggio 1989, n. 223), mentre se si tratta di una RSA, di una casa di riposo e simili, il trasferimento va fatto presso la struttura in cui la persona è accolta.

L'iscrizione anagrafica in altro comune per trasferimento di residenza determina notevoli problemi, sia per i comuni sia per i cittadini. Per esempio la perdita della tomba o del loculo nel cimitero; la perdita, per il comune, della quota pro-capite, nonostante esso debba coprire parte delle spese per le persone che soggiornano nelle strutture citate, e così via.

Pertanto, il presente disegno di legge prevede, per le province autonome di Trento e Bolzano, che tutti coloro che soggiornano in istituti di ricovero o di cura di qualsiasi natura possano mantenere la propria residenza, anche se tale soggiorno si dovesse protrarre per oltre due anni. XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le persone soggiornanti in istituti di ricovero o di cura di qualsiasi natura, ubicati in comuni diversi da quelli di residenza, possono conservare la residenza nel comune di provenienza anche se è decorso il termine di due anni dal giorno dell'allontanamento dal comune d'iscrizione anagrafica.